AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 200 del 21 Giugno 2021

OGGETTO: Approvazione Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2021 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 ex delibera n. 443/2019 ARERA così come aggiornato dalla delibera n. 493/2020 ARERA – Validazione -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 ex art. 6 delibera n. 443/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

La legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*.

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno2014)"*.

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*".

Il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", c.d decreto "*Cura Italia*" convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020 n. 110.

La deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021" ed il relativo allegato A) "Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021*".

La Deliberazione dell'ARERA 3 marzo 2020 n. 57 "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*.

La deliberazione dell'ARERA 12 marzo 2020 n. 59 "*Differimento termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19*".

La Determinazione del 27 marzo 2020 n. 2 Direttore della Direzione Ciclo Rifiuti Urbani ed Assimilati – ARERA "*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 443/2019 (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari"*.

La deliberazione dell'ARERA 5 maggio 2020 n. 158 "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze de servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

La deliberazione ARERA 23 giugno 2020 n. 238 "*Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

La deliberazione ARERA 24 novembre 2020 n. 493 "*Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021*".

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*", che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*".

La deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 "*Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)*".

PREMESSO CHE

A) L'Art 1 comma1 della legge n. 481/95 istitutiva dell'Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni "*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*"
L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in*

condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*";
Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di: *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza"*(lett. c); *"tutela dei diritti degli utenti [...]"* (lett. d); "*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'*" (lett. f); - "*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*" (lett. h); "*verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi*" (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che "*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*"; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "*l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI*", la quale è "*applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*"; al comma 683 dispone che "*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*".

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi

efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) All'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1);il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi 8 la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei richiamati commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (comma 6.5);fino all'approvazione da parte

dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 6.6).

E) Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 7 "*i meccanismi di garanzia*" secondo cui: "*In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l'Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore*" (comma 1); "*L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95*" (comma 2).

F) Con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia. In particolare è stato previsto che: - "*Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/*RIF" (articolo 1, comma 4); "*La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/*RIF *è da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale disposizione, l'Ente ne dà comunicazione all'Autorità, che procede secondo la normativa vigente*" (articolo 3 comma 1); "*È dato mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di provvedere agli atti di competenza secondo quanto previsto dal comma 7.2 della citata deliberazione. L'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c),della legge 481/95*" (articolo 3, comma 2); "*Le diffide di cui al comma 3.2 possono contenere, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, specifiche richieste di informazioni e di dati necessari per i seguiti di competenza dell'Autorità*" (articolo 3, comma 3); "*In caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela*

degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione" (articolo 3, comma 4).

G) Con la deliberazione 158/2020/R/RIF in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 rinviando a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF e delle ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli *stakeholder*.

H) Con la successiva deliberazione 238/2020/R/RIF, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento; con determina 02/DRIF/2020 sono stati chiariti ulteriori aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, anche definendo le modalità operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione, come elaborati nel rispetto dei criteri recati dal MTR.

I) Nell'ambito delle misure di "*sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" varate con il decreto-legge 18/20, all'articolo 107 è stato disposto che: "*i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021" (comma* 5)".

L) Con la predetta deliberazione 238/2020/R/RIF nel prendere atto delle novità legislative introdotte con il decreto-legge 18/20, l'Autorità ha previsto che "*nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato comma* 5 [dell'articolo 107 del medesimo decreto-legge], *approvi per* l'anno *2020, in sede di prima determinazione tariffaria, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, il Comune procede comunque a: - acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che - in deroga al principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in parola – la TARI (2019) non consentirebbe di coprire* [...]".

M) Con deliberazione n. 493 del 24 novembre 2020 "*Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021*" l'Autorità ha provveduto a determinare gli adeguamenti monetaria delle entrate tariffarie riferite all'annualità 2021 nonché a prevedere anche per l'anno 2021 gli elementi di flessibilità dei piani economici finanziari a seguito dell'emergenza COVID- 19

N) l'art. 30 comma 5 del D.L. 41 /2021 ha espressamente statuito che "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*"

O) In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito.
La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*".
Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.
L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

P) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Q) Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

R) L'Ager con note del 02.02.2021 prot. 1195, del 04.02.2021 prot. n. 1249, del 04.02.2021 prot. n. 1255, del 10.02.2021 prot. n. 1472, del 25.02.2021 prot. n. 2070, del 24.03.2021 prot.3243, del 31.05.2021 prot. n. 5319, del 31.05.2021 prot. n. 5358, del 31.05.2021 prot. n. 5359, del 31.05.2021 prot. n. 5360, del 31.05.2021 prot. n. 5361 e del 31.05.2021 prot. n. 5362 invitava e sollecitava agli adempimenti prescritti dalla delibera n. 443/2019 ARERA anche alla luce dei termini prescritti dall'intervento normativo dell'art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021.

S) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).
In vero secondo quanto prescritto dall'art. 19 del MTR tale verifica ha riguardato almeno:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

CONSIDERATO CHE

A) Si è proceduto all'esame della proposta dei piani economici finanziari che sono stati valutati secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta.

B) A seguito delle presentazioni dei piani economici finanziari da parte dei Comuni e dei gestori si è avviata un'attività di interlocuzione, così come prescritto dalle direttive dell'Autorità meglio descritta nelle relazioni di validazioni, che ha consentito all'AGER quale ETC di procedere previa verifica alla validazione ex art. 6 delibera n. 443/2019 come da relazioni allegate.

VISTI

– La legge n. 481/1995
– La legge n. 205/2017
– La legge n. 147/2013
– La delibera n. 443/2019 e l'allegato MTR – ARERA
– La delibera n. 57/2020 – ARERA
– La delibera n. 493/2020 ARERA
– L'art 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021
– la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
– il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
– la D.G.R. n. 1124 dell'11 luglio 2017;
– la D.G.R. n. 1202 del 5 luglio 2018;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui s'intendono richiamate per formarne parte integrante e sostanziale;

1) **di approvare la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e di procedere alla validazione** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato dei seguenti Comuni: Rodi Garganico, Massafra, Nardò, Castelluccio dei Sauri, Manfredonia, Bitonto e Barletta.
Si allegano le relazioni per ogni singolo comune;

2) **di trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati all'ARERA** secondo quanto prescritto dall'art. 6 comma 4 della Delibera n. 443/2019;

3) **di trasmettere il presente provvedimento con l'allegata relazione di validazione** ai Comuni affinché provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021 adottando i relativi provvedimenti di loro competenza;

4) **di pubblicare** la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Modugno, 21 Giugno 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco GRANDALIANO

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;

c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

Il Comune di Barletta figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta BARSA Spa , società partecipata interamente dal Comune di Barletta , in forza di affidamento in house providing, ed il servizio comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale;
- Servizi generali di coordinamento ed amministrazione.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario

effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – BARSA Spa

La ditta Barsa Spa . in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 12/03/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager, ha trasmesso quanto richiesto in data 17/06/2021 All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Barletta

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager, alla quale il Comune ha dato riscontro in data 17/06/2021.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);

- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

I valori riscontrati secondo la metodologia, seppur decurtati parzialmente dall'applicazione del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al prossimo paragrafo, permettono quindi di verificare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono esposti nella Tavola 2 dell'Appendice Tabellare.

Rispetto al 2019 non è previsto un cambiamento nel perimetro del servizio e pertanto il parametro PG è posto a zero

Non sono previsti miglioramenti di qualità e pertanto il parametro QL è posto a zero

Il parametro C19 è stato fissato in modo da garantire la copertura in tariffa della rata annuale di conguaglio relativa al PEF2020.

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare il valore riportato in Tavola 2 dell'Appendice Tabellare.

La Tariffa di riferimento a cui applicare il limite tariffario è quella del 2019, dal momento che il Comune ha approvato il PEF2020 in deroga (ex 107 del Cura Italia) .

4.3 Costi operativi incentivanti

Non essendo previste variazioni di PG e QL non è stata prevista la valorizzazione delle componenti COI.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, come mostrato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare.

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, qualora non sia rispettato il limite di variazione annuale del 20%, viene determinato un riproporzionamento come riportato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare alla voce "Rimodulazione TV nel rispetto della condizione art.3 MTR".

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Ai fini del recupero della annualità 2019 nel PEF2021, l'ETC è chiamato a deliberare i parametri cosiddetti di gradualità che definiscono quanta parte del conguaglio viene riconosciuto in tariffa. I criteri con cui stabilire i parametri sono i seguenti.

- il parametro γ 1, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;
- il parametro γ 2, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- il parametro γ 3, viene valorizzato in base alla realizzazione o meno di indagini di "customer satisfaction" dal Comune o dal Gestore.

Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all'art. 16 la valorizzazione dei suddetti parametri rispetto al benchmark di riferimento può ricadere negli intervalli riportati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

Il conguaglio, calcolato separatamente per Comune e Gestore, viene di fatto interamente assorbito dal Comune, pertanto l'ETC ha valutato di applicare coefficienti indistinti sui due soggetti e riferiti all'importo complessivo del conguaglio, ovvero dell'intero ciclo integrato, tenendo conto della componente fissa e di quella variabile.

Trattandosi di importo positivo e stante la performance poco soddisfacente rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, nonché tenuto conto che da entrambe le parti non sono state realizzate analisi di soddisfazione dell'utente, il valore dei coefficienti è stato fissato in modo da minimizzare l'importo riconosciuto in tariffa.

L'ETC ha inoltre valutato di rateizzare il conguaglio, non essendoci capienza per un pieno riconoscimento in un'unica annualità

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati:

- dal parametro b, fattore di sharing dei proventi;
- dal parametro $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a è determinato dall'Ente Territorialmente Competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al comma 16.2.

  Il valore di ω, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri

$\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, pertanto viene fissato ad un valore centrale dell'intervallo, in virtù dei giudizi in merito alla soddisfazione nei confronti dei risultati di raccolta differenziata e di riutilizzo e riciclo.

Per questo motivo, alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori scelti sono presentati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.7 Ulteriori scelte operate dall'ETC

Detrazioni comma 4.5 del.443/2019

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere inferiore al valore MTR e soddisfa l'equilibrio economico-finanziario del servizio per come valutato dalla Stazione Appaltante in sede di gara ed accettato dal Gestore, l'ETC, ai sensi dei citati provvedimenti Arera, ha provveduto a ricondurre il valore del MTR del Gestore a quello del canone, apportando una detrazione ai sensi del comma 4.5 comma della Delibera 443/2019, come riportato nelle Tavola 3 dell'Appendice tabellare.

Ripartizione e rateizzazione del conguaglio 2020

Dal momento che il comune si è avvalso della deroga ex 107, nel PEF2021 deve essere inserito, in tutto o in parte, il valore del conguaglio, dato dalla differenza tra il PEF2020 approvato e il PEF2019 applicato in via provvisoria nel 2020. L'ETC ha inoltre valutato di rateizzare il conguaglio, non essendoci capienza per un pieno riconoscimento in un'unica annualità.

La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.

Appendice Tabellare

Comune di: Barletta

Tavola 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

		Anno 2020	Range di scelta
	b	0.60	[0,3 ;0,6]
	ω	0.40	[0,1 ;0,4]
	γ	**-0.50**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.25	[-0.25 ;-0.06]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	-0.20	[-0.2 ;-0.03]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.05	[-0.05 ;-0.01]
	r	4.00	[1 ; 4]

	Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento	386.43	385.78
Costo Unitario effettivo	367.61	432.21

Tavola 2: Limite tariffario e limite di crescita della tariffa

	rpi	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	0.53%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**2.13%**	

Ta/Ta-1≤ (1 + ρa)	**1.22**
T_a riconosciuta	15 424 231
Δ non riconosciuto	3 071 023

Corrispettivi calcolati

Tavole 3: Scomposizione del MTR 2021 in quota fissa e variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	18 648 001	
Scomposizione della tariffa	11 565 594	7 082 406
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	152 747	0
Scomposizione della tariffa	11 412 848	7 082 406
Tariffa finale ex MTR	18 495 254	

Tavola 4: Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	15 424 231	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	0	0
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	9 517 814	5 906 416
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)	0	84 040
Attività fuori perimetro	0	0
Tariffa finale con fuori perimetro	9 517 814	5 822 376
Tariffa finale solo attività in perimetro	9 517 814	5 822 376

Tavola 5: Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Numero di rate r' per componenete $RCND_{TV}$	1

Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)

Componente variabile RCU_{TV}	1 660 251
Componente fissa RCU_{TF}	-1 418 618
Numero di anni per il recupero	3

Tavola 6: Valori da attingere dal PEF 2020

Valorizzazione $RCND_{TV}$ (art. 7 ter.2 del MTR)	0	
	Gestore	**Comune**
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	1 747 181.00	87 773.00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-1 344 791.00	49 130.00
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	0.50	0.50
Numero di rate r	1	1

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Barletta		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	G	1 325 255	62 439	1 387 694
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	-	1 716 482	1 716 482
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	589 320	2 124 663	2 713 983
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	4 994 222	-	4 994 222
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G	509 800	-	509 800
Fattore di Sharing ***b***	E	0.6	0.6	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E	305 880	-	305 880
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	471 759	-	471 759
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	E	0.84	0.84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	396 278	-	396 278
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	1 772 338	111 783	1 884 120
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	E	0.5	0.5	
Numero di rate ***r***	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	221 542	13 973	235 515
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		666 439	666 439
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**6 428 182**	**4 583 996**	**11 012 178**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	3 115 932	-	3 115 932
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	188 044	93 178	281 222
Costi generali di gestione ***CGG***	G	1 160 120	1 239	1 161 359
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	G	25 627	70 188	95 815
Costi comuni ***CC***	C	1 373 791	164 605	1 538 396
Ammortamenti ***Amm***	G	89 451	-	89 451
Accantonamenti ***Acc***	G	-	1 954 667	1 954 667
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	1 954 667	1 954 667
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	31 895	-	31 895
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	121 346	1 954 667	2 076 013
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	- 1 308 406	1 561 027	252 621
Coefficiente di gradualità ***(1+ γ)***	C	0.50	0.50	-
Numero di rate ***r***	C	4.00	4.00	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	- 163 551	195 128	31 578
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		793 361	793 361
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**4 447 519**	**3 107 760**	**7 555 279**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	152 747	-	152 747
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	**10 722 953**	**7 691 756**	**18 414 710**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	84 040	84 040

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\,2021}$	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	E	-	-	-
Numero di rate ***r'***	E	1	1	1
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	966 770	693 481	1 660 251
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3	3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	322 257	231 160	553 417
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	E	1	1	
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**6 750 438**	**4 815 156**	**11 565 594**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	- 826 066	- 592 551	-1418618
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	3	3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	- 275 355	- 197 517	- 472 873
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	C	1	1	-
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**4 172 163**	**2 910 243**	**7 082 406**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**10 769 855**	**7 725 399**	**18 495 254**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			70%
q_{a-2} *kg*	G			41 081 771 000
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			3.68
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			3.86
costo medio settore *€cent/kg*	E			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0.25	-0.25	-0.25
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0.2	-0.2	-0.2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0.05	-0.05	-0.05
Totale γ	C	**-0.5**	**-0.5**	**-0.5**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0.5**	**0.5**	**0.5**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	MTR			1.7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0.10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0.00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0.00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0.53%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			**2.1%**
$(1+\rho)$	C			**1.021**
$\sum T_a$	C			18 495 254
$\sum TV_{a-1}$	E			8 301 253
$\sum TF_{a-1}$	E			6 800 801
$\sum T_{a-1}$	C			**15 102 054**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1.2247**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			15 424 231
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	C			3 071 023

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica **TV_a**	E			9 517 814
Riclassifica **TF_a**	E			5 906 416

Attività esterne Ciclo integrato RU	G	-	-	-

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	173 974	627 304	801 278
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	664 627	41 919	706 545
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	- 490 652	585 385	94 733
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (rela	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	93 802	67 286	161 089

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;

c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

Il Comune di Bitonto (Ba) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Sanb Spa , società partecipata dal Comune di Bitonto , in forza di affidamento in house providing, ed il servizio decorre da agosto 2020 e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale;
- Servizi generali di coordinamento ed amministrazione.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario

effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Sanb Spa

La ditta Sanb Spa . in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 1/02/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager con note del 11.5.2021 e 9,06. 2021 , ha trasmesso quanto richiesto in data 4/06/2021 e 10/06/2021 All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti tra i vari comuni serviti .

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Bitonto

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager, con note del 25 .5.2021 e 9.06.2021 alla quale il Comune ha dato riscontro in data 4/06/2021 e 11/06/2021.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;

- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono esposti nella Tavola 2 dell'Appendice Tabellare.

Rispetto al 2019 è previsto un ampliamento del servizio, pertanto sono stati valorizzati al massimo i parametri PG e QL per contenere entro il limite tariffario la maggior parte dei costi preventivati per il miglioramento del servizio.

Il parametro C19 è stato fissato in modo da garantire la copertura in tariffa della rata annuale di conguaglio relativa al PEF2020.

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare il valore riportato in Tavola 2 dell'Appendice Tabellare.

La Tariffa di riferimento a cui applicare il limite tariffario è quella del 2019, dal momento che il Comune ha approvato il PEF2020 in deroga (ex 107 del Cura Italia).

4.3 Costi operativi incentivanti

Il parametro QL/PG è stato fissato in modo da consentire la copertura dei costi operativi incentivanti valorizzati al valore evidenziato nell'Appendice 1 al MTR allegata.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, come mostrato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare, in quanto il valore calcolato con il MTR risulta inferiore.

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, qualora non sia rispettato il limite di variazione annuale del 20%, viene determinato un riproporzionamento come riportato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare alla voce "Rimodulazione TV nel rispetto della condizione art.3 MTR".

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Ai fini del recupero della annualità 2019 nel PEF2021, l'ETC è chiamato a deliberare i parametri cosiddetti di gradualità che definiscono quanta parte del conguaglio viene riconosciuto in tariffa. I criteri con cui stabilire i parametri sono i seguenti.

- il parametro γ 1, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;
- il parametro γ 2, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- il parametro γ 3, viene valorizzato in base alla realizzazione o meno di indagini di "customer satisfaction" dal Comune o dal Gestore.

Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all'art. 16 la valorizzazione dei suddetti parametri rispetto al benchmark di riferimento può ricadere negli intervalli riportati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

Trattandosi di importo negativo, nonché tenuto conto che da entrambe le parti non sono state realizzate analisi di soddisfazione dell'utente, il valore dei coefficienti è stato fisato ai valori minimi, in modo da massimizzare l'importo correttivo riportato in tariffa.

L'ETC ha inoltre valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati:

- dal parametro b, fattore di sharing dei proventi;
- dal parametro $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a è determinato dall'Ente Territorialmente Competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al comma 16.2.

  Il valore di ω, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, pertanto viene fissato ad un valore centrale dell'intervallo, in virtù dei giudizi in merito alla soddisfazione nei confronti dei risultati di raccolta differenziata e di riutilizzo e riciclo.

Per questo motivo, alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori scelti sono presentati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.7 Ulteriori scelte operate dall'ETC

Detrazioni comma 4.5 del.443/2019

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere inferiore al valore MTR e soddisfa l'equilibrio economico-finanziario del servizio per come valutato dalla Stazione Appaltante in sede di gara ed accettato dal Gestore, l'ETC, ai sensi dei citati provvedimenti Arera, ha provveduto a ricondurre il valore del MTR del Gestore a quello del canone, apportando una detrazione ai sensi del comma 4.5 comma della Delibera 443/2019, come riportato nelle Tavola 3 dell'Appendice tabellare.

Ripartizione e rateizzazione del conguaglio 2020

Dal momento che il comune si è avvalso della deroga ex 107, nel PEF2021 deve essere inserito, in tutto o in parte, il valore del conguaglio, dato dalla differenza tra il PEF2020 approvato e il PEF2019 applicato in via provvisoria nel 2020. L'ETC ha valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato.

La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.

Appendice Tabellare

Comune di: Bitonto

Tavola 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

		Anno 2020	Range di scelta
	b	0.60	[0,3 ;0,6]
	ω	0.40	[0,1 ;0,4]
	γ	**-0.10**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.06	[-0.25;-0.06]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	-0.03	[-0.2 ;-0.03]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.01	[-0.05;-0.01]
	r	1.00	[1 ; 4]

	Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento	353.86	348.50
Costo Unitario effettivo	392.53	410.99

Tavola 2: Limite tariffario e limite di crescita della tariffa

	rpi	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	2.00%	[0% ;2%]
	PG	3.00%	[0% ;3%]
	C19	1.60%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**6.60%**	

Ta/Ta-1≤ (1 + ρa)	1.04
T_a riconosciuta	11 396 097
Δ non riconosciuto	0

Corrispettivi calcolati

Tavole 3: Scomposizione del MTR 2021 in quota fissa e variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	11 520 155	
Scomposizione della tariffa	6 087 103	5 433 052
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	417 619	0
Scomposizione della tariffa	5 669 484	5 433 052
Tariffa finale ex MTR	11 102 536	

Tavola 4: Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	11 102 536	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	0	0
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	5 669 484	5 433 052
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)	0	43 000
Attività fuori perimetro	0	0
Tariffa finale con fuori perimetro	5 669 484	5 390 052
Tariffa finale solo attività in perimetro	5 669 484	5 390 052

Tavola 5: Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Numero di rate r' per componenete $RCND_{TV}$	1

Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)

Componente variabile RCU_{TV}	-963 862
Componente fissa RCU_{TF}	1 134 910
Numero di anni per il recupero	1

Tavola 6: Valori da attingere dal PEF 2020

Valorizzazione $RCND_{TV}$ (art. 7 ter.2 del MTR)	0	
	Gestore	**Comune**
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	0.00	-138 411.68
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	0.00	630 349.32
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	0.10	0.10
Numero di rate r	1	1

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Bitonto		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	**Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune**	**Costi del/i Comune/i**	**Ciclo integrato RU (TOT PEF)**
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	**G**	412 863	-	412 863
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	**G**	-	2 597 573	2 597 573
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	**G**	837 675	-	837 675
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	**G**	2 732 929	-	2 732 929
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	**G**	621 500	-	621 500
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	**G**	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	**E**	0.6	0.6	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	**E**	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	**G**	249 940	-	249 940
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	**E**	0.84	0.84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	**E**	209 949	-	209 949
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	**E-G**	-	- 560 048	- 560 048
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	**E**	0.9	0.9	
Numero di rate ***r***	**E**	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	**E**	-	- 504 043	- 504 043
Oneri relativi all'IVA indetraibile	**G**		562 416	562 416
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	**C**	**4 395 018**	**2 655 946**	**7 050 964**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	**G**	1 783 909	-	1 783 909
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	**G**	-	180 304	180 304
Costi generali di gestione ***CGG***	**G**	1 022 968	-	1 022 968
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	**G**	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	**G**	622 122	192 444	814 565
Costi comuni ***CC***	**C**	1 645 089	372 748	2 017 837
Ammortamenti ***Amm***	**G**	-	-	-
Accantonamenti ***Acc***	**G**	-	96 061	96 061
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	**G**	-	-	-
- di cui per crediti	**G**	-	96 061	96 061
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	**G**	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	**G**	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	**G**	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	**G**	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	**C**	-	96 061	96 061
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	**G**	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	**E-G**	-	- 48 868	- 48 868
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	**C**	0.90	0.90	-
Numero di rate ***r***	**C**	1.00	1.00	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	**E**	-	- 43 981	- 43 981
Oneri relativi all'IVA indetraibile	**G**		444 316	444 316
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	**C**	**3 428 999**	**869 143**	**4 298 142**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	**E**	417 619	-	417 619
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	**C**	**7 406 398**	**3 525 089**	**10 931 487**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	**E**	-	43 000	43 000

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\,2021}$	**E**	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	**E**	-	-	-
Numero di rate ***r'***	**E**	1	1	1
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	**E**	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	**E**	-	- 963 862	- 963 862
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	**E**	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	**E**	-	- 963 862	- 963 862
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	**E**	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	**E**	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	**E**	1	1	
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	**C**	**4 395 018**	**1 692 084**	**6 087 103**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	**E**	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	**E**	-	1 134 910	1134910
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	**C**	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	**E**	-	1 134 910	1 134 910
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	**E**	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	**E**	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	**C**	1	1	-
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	**C**	**3 428 999**	**2 004 053**	**5 433 052**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	**C**	**7 406 398**	**3 696 138**	**11 102 536**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			29%
q_{a-2} *kg*	G			27 014 165
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			41.10
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			34.85
costo medio settore *€cent/kg*	E			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0.06	-0.06	-0.06
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0.03	-0.03	-0.03
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0.01	-0.01	-0.01
Totale γ	C	**-0.1**	**-0.1**	**-0.1**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0.9**	**0.9**	**0.9**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	MTR			1.7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0.10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			2.00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			3.00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			1.60%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			**6.6%**
$(1+\rho)$	C			**1.066**
$\sum T_a$	C			11 102 536
$\sum TV_{a-1}$	E			6 118 846
$\sum TF_{a-1}$	E			4 571 676
$\sum T_{a-1}$	C			**10 690 522**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1.0385**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			11 102 536
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	C			-

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica **TV_a**	E			5 669 484
Riclassifica **TF_a**	E			5 433 052

Attività esterne Ciclo integrato RU	G	-	-	-

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (rela	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;

c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

Il Comune di Manfredonia (FG) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta ASE Spa , società partecipata interamente dal Comune di Manfredonia , in forza di affidamento in house providing, ed il servizio comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale;
- Servizi generali di coordinamento ed amministrazione.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario

effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – ASE Spa

La ditta ASE Spa . in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 13/04/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager con nota del 24.5.2021 , ha trasmesso quanto richiesto in data 08/06/2021 All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Manfredonia

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager con nota del 24 maggio 2021 , alla quale il Comune ha dato riscontro per le vie brevi .

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);

- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

I valori riscontrati secondo la metodologia, seppur decurtati parzialmente dall'applicazione del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al prossimo paragrafo, permettono quindi di verificare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono esposti nella Tavola 2 dell'Appendice Tabellare.

Rispetto al 2019 non è previsto un cambiamento nel perimetro del servizio e pertanto il parametro PG è posto a zero

Non sono previsti miglioramenti di qualità e pertanto il parametro QL è posto a zero

Il parametro C19 è stato fissato in modo da garantire la copertura in tariffa della rata annuale di conguaglio relativa al PEF2020.

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare il valore riportato in Tavola 2 dell'Appendice Tabellare.

La Tariffa di riferimento a cui applicare il limite tariffario è quella del 2019, dal momento che il Comune ha approvato il PEF2020 in deroga (ex 107 del Cura Italia) .

4.3 Costi operativi incentivanti

Come descritto nella Relazione del gestore è previsto un ampliamento del servizio per cui sono stimati costi operativi incentivanti nel 2021, per la copertura dei quali viene valorizzato il parametro PG.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, come mostrato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare.

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, qualora non sia rispettato il limite di variazione annuale del 20%, viene determinato un riproporzionamento come riportato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare alla voce "Rimodulazione TV nel rispetto della condizione art.3 MTR".

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Ai fini del recupero della annualità 2019 nel PEF2021, l'ETC è chiamato a deliberare i parametri cosiddetti di gradualità che definiscono quanta parte del conguaglio viene riconosciuto in tariffa. I criteri con cui stabilire i parametri sono i seguenti:

- il parametro γ 1, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;
- il parametro γ 2, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- il parametro γ 3, viene valorizzato in base alla realizzazione o meno di indagini di "customer satisfaction" dal Comune o dal Gestore.

Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all'art. 16 la valorizzazione dei suddetti parametri rispetto al benchmark di riferimento può ricadere negli intervalli riportati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

Il conguaglio, calcolato separatamente per Comune e Gestore, viene di fatto interamente assorbito dal Comune, pertanto l'ETC ha valutato di applicare coefficienti indistinti sui due soggetti e riferiti all'importo complessivo del conguaglio, ovvero dell'intero ciclo integrato, tenendo conto della componente fissa e di quella variabile.

Le giustificazioni che hanno portato al settaggio dei parametri di gradualità, oltre al numero di rate per il recupero dei conguagli, sono esposte chiaramente nella Relazione del Comune di Manfredonia.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI sono illustrate nella Relazione del Comune di Manfredonia.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati:

- dal parametro b, fattore di sharing dei proventi;
- dal parametro $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a è determinato dall'Ente Territorialmente Competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al comma 16.2.

  Il valore di ω, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, pertanto viene fissato ad un valore centrale dell'intervallo, in virtù dei giudizi in merito alla soddisfazione nei confronti dei risultati di raccolta differenziata e di riutilizzo e riciclo.

Per questo motivo, alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori scelti sono presentati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.7 Ulteriori scelte operate dall'ETC

Detrazioni comma 4.5 del.443/2019

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere inferiore al valore MTR e soddisfa l'equilibrio economico-finanziario del servizio per come valutato dalla Stazione Appaltante in sede di gara ed accettato dal Gestore, l'ETC, ai sensi dei citati provvedimenti Arera, ha provveduto a ricondurre il valore del MTR del Gestore a quello del canone, apportando una detrazione ai sensi del comma 4.5 comma della Delibera 443/2019, come riportato nelle Tavola 3 dell'Appendice tabellare.

Ripartizione e rateizzazione del conguaglio 2020

Dal momento che il comune si è avvalso della deroga ex 107, nel PEF2021 deve essere inserito, in tutto o in parte, il valore del conguaglio, dato dalla differenza tra il PEF2020 approvato e il PEF2019 applicato in via provvisoria nel 2020. L'ETC ha inoltre valutato di rateizzare il conguaglio, non essendoci capienza per un pieno riconoscimento in un'unica annualità.

La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.

Appendice Tabellare

Comune di: Manfredonia

Tavola 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

		Anno 2020	Range di scelta
	b	0.60	[0,3 ;0,6]
	ω	0.40	[0,1 ;0,4]
	γ	**-0.75**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.40	[-0.45;-0.30]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	-0.30	[-0.3 ;-0.15]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.05	[-0.15;-0.05]
	r	4.00	[1 ; 4]

	Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento	433.92	435.71
Costo Unitario effettivo	486.23	588.46

Tavola 2: Limite tariffario e limite di crescita della tariffa

	rpi	1.70%	
	x	0.30%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	2.89%	[0% ;3%]
	C19	2.30%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**6.59%**	

Ta/Ta-1≤ (1 + ρa)	**1.22**
T_a riconosciuta	11 717 715
Δ non riconosciuto	1 720 894

Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Numero di rate r' per componenete $RCND_{TV}$	1

Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)

Componente variabile RCU_{TV}	-1 539 676
Componente fissa RCU_{TF}	2 045 348
Numero di anni per il recupero	2

Valori da attingere dal PEF 2020

Valorizzazione $RCND_{TV}$ (art. 7 ter.2 del MTR)	0	
	Gestore	**Comune**
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	945 949.59	-15 829.22
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	969 408.28	929 652.67
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	0.10	0.10
Numero di rate r	1	1

Corrispettivi calcolati

Tavole 3: Scomposizione del MTR 2021 in quota fissa e variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	13 997 422	
Scomposizione della tariffa	7 109 177	6 888 245
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	558 813	0
Scomposizione della tariffa	6 550 364	6 888 245
Tariffa finale ex MTR	13 438 609	

Tavola 4: Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	11 717 715	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	0	0
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	6 158 704	5 559 011
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)	0	156 941
Attività fuori perimetro	0	143 568
Tariffa finale con fuori perimetro	6 158 704	5 545 638
Tariffa finale solo attività in perimetro	6 158 704	5 402 070

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Manfredonia		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	G	1 963 344	-	1 963 344
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	2 766 306	-	2 766 306
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	361 998	-	361 998
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	2 245 886	-	2 245 886
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	318 093	-	318 093
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	E	0.6	0.6	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	710 046	-	710 046
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0.84	0.84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	596 439	-	596 439
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	471 736	- 78 518	393 218
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0.25	0.25	
Numero di rate ***r***	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	29 483	- 4 907	24 576
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		795 250	795 250
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**7 088 672**	**790 343**	**7 879 015**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	836 118	-	836 118
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	-	502 347	502 347
Costi generali di gestione ***CGG***	G	399 118	-	399 118
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	1 273 019	67 694	1 340 713
Altri costi CO_{AL}	G	-	-	-
Costi comuni ***CC***	C	1 672 137	570 041	2 242 178
Ammortamenti ***Amm***	G	418 764	-	418 764
Accantonamenti ***Acc***	G	-	1 721 082	1 721 082
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	1 721 082	1 721 082
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	177 009	-	177 009
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	10 021	-	10 021
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	605 795	1 721 082	2 326 877
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	980 487	1 181 347	2 161 834
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0.25	0.25	-
Numero di rate ***r***	C	4.00	4.00	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	61 280	73 834	135 115
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		325 284	325 284
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**3 175 330**	**2 690 241**	**5 865 571**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	558 813	-	558 813
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	**9 705 190**	**3 480 584**	**13 185 773**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	156 941	156 941

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\ 2021}$	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	E	-	-	-
Numero di rate ***r'***	E	1	1	1
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	- 1 539 676	- 1 539 676
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	2	2	2
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	-	- 769 838	- 769 838
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	E	1	1	
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**7 088 672**	**20 505**	**7 109 177**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\ 2021}$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	2 045 348	2045348.39
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	2	2	2
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	-	1 022 674	1 022 674
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	C	1	1	-

$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	**C**	**3 175 330**	**3 712 915**	**6 888 245**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	**C**	**9 705 190**	**3 733 420**	**13 438 609**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	**G**			65%
q_{a-2} *kg*	**G**			22836900.00
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	**G**			58.85
fabbisogno standard *€cent/kg*	**E**			43.57
costo medio settore *€cent/kg*	**E**			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	**E**	-0.4	-0.4	-0.4
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	**E**	-0.3	-0.3	-0.3
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	**E**	-0.05	-0.05	-0.05
Totale γ	**C**	**-0.75**	**-0.75**	**-0.75**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	**C**	**0.25**	**0.25**	**0.25**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	**MTR**			1.7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	**E**			0.30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	**E**			0.00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	**E**			2.89%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	**E**			2.30%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	**C**			**6.6%**
$(1+\rho)$	**C**			**1.066**
$\sum T_a$	**C**			13 438 609
$\sum TV_{a-1}$	**E**			7 698 380
$\sum TF_{a-1}$	**E**			3 294 506
$\sum T_{a-1}$	**C**			**10 992 886**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	**C**			**1.2225**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	**C**			11 717 715
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	**C**			1 720 894

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica **TV_a**	**E**			6 158 704
Riclassifica **TF_a**	**E**			5 559 011
Attività esterne Ciclo integrato RU	**G**	143 568	-	143 568

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	**C**	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	**C**	272 292	206 781	479 072
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	**C**	88 450	- 14 722	73 728
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	**C**	183 841	221 503	405 344
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relat	**C**	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	**C**	-	252 836	252 836

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).
L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.
La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".
Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.
L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.
Il Comune di **Castelluccio dei Sauri** (FG) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.
Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF " grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio .

Attualmente la gestione del servizio di igiene urbana viene svolto in economia, e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021è stata la seguente:
Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.
Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore –
Il Comune in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 06/05/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager con nota prot. 4948 del

19/05/2021, ha trasmesso quanto richiesto in data 10/06/2021. All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi tra i comuni serviti, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti. Ha inoltre fornito un dettaglio puntuale dei cespiti diretti assegnati a ciascun Comune servito.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

I valori riscontrati secondo la metodologia, seppur decurtati parzialmente dall'applicazione del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al prossimo paragrafo, permettono quindi di verificare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

rpi a = 1,7%
X a = 0,1%
QL a = 0,0%
PG a = 0,0%

C19 = 0,0%

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare l'1,6% rispetto alle entrate tariffarie anno 2019 in quanto il Comune si è avvalso della deroga ex art. 107 comma 5 D.l. n.18/2020 c.d " Cura Italia " .

4.3 Costi operativi incentivanti

Non essendo previste variazioni di PG e QL non è stata prevista la valorizzazione delle componenti COI.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, come mostrato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare. L'importo determinato risulta, infatti, sufficiente a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, qualora non sia rispettato il limite di variazione annuale del 20%, viene determinato un riproporzionamento come riportato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare alla voce "Rimodulazione TV nel rispetto della condizione art.3 MTR".

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all'art. 16 la valorizzazione dei suddetti parametri rispetto al benchmark di riferimento può ricadere negli intervalli riportati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

Di conseguenza viene operata la seguente scelta:

- il parametro γ_1, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti e considerato il segno positivo o negativo del conguaglio;
- il parametro γ_2, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e considerando il segno positivo o negativo del conguaglio;
- il parametro γ_3, viene valorizzato nel suo valore minimo in quanto non si dispone di specifiche indagini di "*customer satisfaction*" tra Comune e Gestore.

Il parametro "r" che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, può essere determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.
La scelta effettuata per tale parametro è riportata nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati:

- dal parametro b, fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 - 0,6];
- dal parametro $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a è determinato dall'Ente Territorialmente Competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al comma 16.2, ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 - 0,4].

Il valore di ω, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$.
Per questo motivo, alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori scelti sono presentati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

L'Ente territorialmente competente ha valorizzato nel 2021 entrate di cui all'art.1.4 della Det. 02/DRIF/2020, che devono essere sottratte dal totale dei costi del PEF.
La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.

APPENDICE TABELLARE

Tabella 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

		Anno 2020	Range di scelta
	b	0,60	[0,3 ;0,6]
	ω	0,40	[0,1 ;0,4]
	γ	**-0,60**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0,30	[-0.45 ;-0.3]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	-0,15	[-0.3 ;-0.15]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0,15	[-0.15 ;-0.05]
	r	1,00	[1 ; 4]

	Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento	350,30	350,98
Costo Unitario effettivo	364,29	450,85

Tabella 2: Limite tariffario

Limite tariffario

	rpi	1,70%	
	x	0,10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0,00%	[0% ;2%]
	PG	0,00%	[0% ;3%]
	C19	0,00%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**1,60%**	

Limite di crescita della tariffa

Ta/Ta-1≤ (1 + ρa)	**1,26**
T_a riconosciuta	249.606
Δ non riconosciuto	60.840

Tabella 3: Scomposizione del MTR 2021 in Quota fissa e variabile

Limite di crescita della tariffa variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	310.446	
Scomposizione della tariffa	185.494	124.952
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)		
Scomposizione della tariffa	185.494	124.952
Tariffa finale ex MTR	310.446	

Tabella 4: Tariffa finale

Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	249.606	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)		
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	149.142	100.464
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)		1.062
Attività fuori perimetro		
Tariffa finale con fuori perimetro	149.142	99.403
Tariffa finale solo attività in perimetro	149.142	99.403

Tabella 5: Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Tabella 6: valori da attingere dal PEF 2020

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	G	0,00	29.693,41	29.693,41
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	0,00	56.902,24	56.902,24
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	0,00	20.700,69	20.700,69
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	0,00	62.801,35	62.801,35
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing ***b***	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	0,00	21.295,75	21.295,75
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	0,00	17.888,43	17.888,43
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	0,00	26.509,19	26.509,19
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0,40	0,40	
Numero di rate ***r***	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	0,00	10.603,68	10.603,68
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		22.681,19	22.681,19
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	**C**	**0,00**	**185.494,13**	**185.494,13**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	0,00	27.989,19	27.989,19
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	0,00	18.132,82	18.132,82
Costi generali di gestione ***CGG***	G	0,00	16.192,18	16.192,18
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO_{AL}	G	0,00	2.221,36	2.221,36
Costi comuni ***CC***	C	0,00	36.546,36	36.546,36
Ammortamenti ***Amm***	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti ***Acc***	G	0,00	59.803,33	59.803,33
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	59.803,33	59.803,33
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	0,00	2.269,55	2.269,55
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	0,00	62.072,88	62.072,88
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	0,00	-13.882,49	-13.882,49
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,40	0,40	0,00
Numero di rate ***r***	C	1	1	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	0,00	-5.552,99	-5.552,99
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		3.896,24	3.896,24
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	**C**	**0,00**	**124.951,67**	**124.951,67**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0,00
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	**C**	**0,00**	**310.445,81**	**310.445,81**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			1.061,58

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\,2021}$	E	0,00	0,00	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate r'	E	0	0	0
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E	0	0	
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**0,00**	**185.494,13**	**185.494,13**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	0	0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C	0	0	0
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**0,00**	**124.951,67**	**124.951,67**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**0,00**	**310.445,81**	**310.445,81**
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			66%
q_{a-2} kg	G			688,58
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G			450,85
fabbisogno standard €cent/kg	E			350,98
costo medio settore €cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,30	-0,30	-0,30
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,15	-0,15	-0,15
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,15	-0,15	-0,15
Totale γ	C	**-0,60**	**-0,60**	**-0,60**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0,40**	**0,40**	**0,40**
Verifica del limite di crescita				
rpi_a	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			**1,60%**
$(1+\rho)$	C			**1,02**
$\sum T_a$	C			310.445,81
$\sum TV_{a-1}$	E			129.565,00
$\sum TF_{a-1}$	E			116.109,96
$\sum T_{a-1}$	C			**245.674,96**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,26**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			249.605,76
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	C			60.840,05
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica **TV_a**	E			149.141,66
Riclassifica **TF_a**	E			100.464,10
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			0,00
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCN	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0,00	0,00	0,00

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;

c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

Il Comune di Massafra (TA) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Universal Service s.r.l., in forza di affidamento da parte del Comune in data 22.07.2020. Il servizio decorre dalla detta data e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Universal Service s.r.l.

La ditta Universal Service s.r.l. in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 15/02/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager con nota prot. 5340 del 31/05/2021, ha trasmesso quanto richiesto in data 11/06/2021. All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi tra i comuni serviti, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti. Ha inoltre fornito un dettaglio puntuale dei cespiti diretti assegnati a ciascun Comune servito.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Massafra

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager con nota prot. n. 5340 del 31/05/2021 e alla quale il Comune ha dato riscontro in data 07/06/2021 e in data 18/06/2021.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

I valori riscontrati secondo la metodologia, seppur decurtati parzialmente dall'applicazione del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al prossimo paragrafo, permettono quindi di verificare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

	rpi	1,70%	
	x	0,10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0,00%	[0% ;2%]
	PG	0,00%	[0% ;3%]
	C19	1,20%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**2,80%**	

Rispetto al 2019 non è previsto un cambiamento nel perimetro del servizio e pertanto il parametro PG è posto a zero.

Non sono previsti miglioramenti di qualità e pertanto il parametro QL è posto a zero.

Il parametro C19 è posto pari a 1.2% per coprire il valore del conguaglio relativo al PEF2020, che l'ETC ha stabilito di recuperare in un'unica rata.

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare il 2,8%.

L'anno di riferimento a cui applicare il limite tariffario è il 2019, dal momento che il Comune ha approvato il PEF2020 in deroga (ex 107 L. 24 aprile 2020, n. 27).

4.3 Costi operativi incentivanti

Non essendo previsti cambiamenti di perimetro o miglioramenti di qualità, non è stata prevista la valorizzazione delle componenti COI.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, come mostrato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, è stato determinato un riproporzionamento per rispettare il limite di variazione annuale del 20% sulla componente variabile, come riportato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare alla voce "Rimodulazione TV nel rispetto della condizione art.3 MTR".

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Ai fini del recupero della annualità 2019 nel PEF2021, l'ETC è chiamato a deliberare i parametri cosiddetti di gradualità che definiscono quanta parte del conguaglio viene riconosciuto in tariffa. I criteri con cui stabilire i parametri sono i seguenti.

- il parametro γ 1, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;
- il parametro γ 2, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- il parametro γ 3, viene valorizzato in base alla realizzazione o meno di indagini di "customer satisfaction" dal Comune o dal Gestore.

La valorizzazione dei suddetti parametri rispetto al benchmark di riferimento può ricadere negli intervalli riportati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

Trattandosi di importo negativo, tenuto conto della componente sia fissa che variabile, e stante la performance non soddisfacente rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, nonché tenuto conto che da entrambe le parti non sono state realizzate analisi di soddisfazione dell'utente, il valore dei coefficienti è stato fisato ai valori minimi, in modo da massimizzare l'importo correttivo riportato in tariffa.

L'ETC ha inoltre valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati:

- dal parametro b, fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 - 0,6];
- dal parametro $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a è determinato dall'Ente Territorialmente Competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al comma 16.2, ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 - 0,4].

Il valore di ω, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, pertanto stante la scarsa soddisfazione nei confronti dei risultati di raccolta differenziata e di riutilizzo e riciclo, i ricavi sono portati ad abbattimento della tariffa nella misura massima consentita.

Per questo motivo, alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori scelti sono presentati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.7 Ulteriori scelte operate dall'ETC

Detrazioni comma 4.5 del.443/2019

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere inferiore al valore MTR e soddisfa l'equilibrio economico-finanziario del servizio per come valutato dalla Stazione Appaltante in sede di gara ed accettato dal Gestore, l'ETC, ai sensi dei citati provvedimenti ARERA, ha provveduto a ricondurre il valore del MTR del Gestore a quello del canone, apportando una detrazione ai sensi del comma 4.5 comma della Delibera 443/2019, come riportato nelle Tavola 3 dell'Appendice tabellare.

Ulteriori riconosciuti dall'ETC ai sensi dell'art 4.5 del MTR

Non presenti

4.8 Scelta degli ulteriori parametri

Sono state valorizzate nel 2021 entrate di cui all'art.1.4 della Det. 02/DRIF/2020, che devono essere sottratte dal totale dei costi del PEF, come riportato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare.

Ripartizione e rateizzazione del conguaglio 2020

Dal momento che il comune si è avvalso della deroga ex art. 107 L. 24 aprile 2020, n. 27, nel PEF2021 deve essere inserito, in tutto o in parte, il valore del conguaglio, dato dalla differenza tra il PEF2020 approvato e il PEF2019 applicato in via provvisoria nel 2020. L'ETC ha valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato come riportato nella Tavola 5 dell'Appendice tabellare. L'importo è stato ripartito in quota tra Comune e Gestore.

La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.

APPENDICE TABELLARE

Tabella 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

		Anno 2020	Range di scelta
	b	0,60	[0,3 ;0,6]
	ω	0,40	[0,1 ;0,4]
	γ	**-0,50**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0,25	[-0.45 ;-0.25]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	-0,20	[-0.3 ;-0.2]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0,05	[-0.15 ;-0.05]
	r	1,00	[1 ; 4]

	Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento	387,02	385,25
Costo Unitario effettivo	304,84	309,16

Tabella 2: Limite tariffario

Limite tariffario

	rpi	1,70%	
	x	0,10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0,00%	[0% ;2%]
	PG	0,00%	[0% ;3%]
	C19	1,20%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**2,80%**	

Tabella 3: Scomposizione del MTR 2020 in Quota fissa e variabile

Limite di crescita della tariffa variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	4.885.994	
Scomposizione della tariffa	4.875.805	10.189
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	139.583	1.240
Scomposizione della tariffa	4.736.222	8.949
Tariffa finale ex MTR	4.745.171	

Tabella 4: Tariffa finale

Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	4.745.171	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)		
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	2.844.922	1.900.249
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)		
Attività fuori perimetro		
Tariffa finale con fuori perimetro	2.844.922	1.900.249
Tariffa finale solo attività in perimetro	2.844.922	1.900.249

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	G	583.075,64	46.471,36	629.547,01
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	0,00	632.488,66	632.488,66
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	0,00	1.002.077,10	1.002.077,10
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	1.299.828,86	27.368,83	1.327.197,69
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G	0,00	481,72	481,72
Fattore di Sharing ***b***	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E	0,00	289,03	289,03
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	0,00	289.242,86	289.242,86
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	0,00	242.964,01	242.964,01
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	833.060,82	472.918,20	1.305.979,02
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0,50	0,50	
Numero di rate ***r***	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	416.530,41	236.459,10	652.989,51
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		368.833,76	368.833,76
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	**C**	**2.299.434,92**	**2.070.445,78**	**4.369.880,69**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	313.419,19	0,00	313.419,19
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	0,00	214.258,91	214.258,91
Costi generali di gestione ***CGG***	G	283.026,99	0,00	283.026,99
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO_{AL}	G	0,00	13.107,57	13.107,57
Costi comuni ***CC***	C	283.026,99	227.366,48	510.393,47
Ammortamenti ***Amm***	G	77.169,92	0,00	77.169,92
Accantonamenti ***Acc***	G	0,00	203.450,17	203.450,17
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	203.450,17	203.450,17
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	43.596,10	0,00	43.596,10
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	120.766,02	203.450,17	324.216,19
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	-963.711,61	-685.941,52	-1.649.653,13
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,50	0,50	0,00
Numero di rate ***r***	C	1	1	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	-481.855,80	-342.970,76	-824.826,56
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		95.478,81	95.478,81
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	**C**	**235.356,40**	**183.324,69**	**418.681,09**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			140.822,44
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	**C**	**2.534.791,31**	**2.253.770,46**	**4.788.561,78**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		322.478,70	0,00

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\,2021}$	E	28.741,28	3.029,34	31.770,62
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate ***r'***	E	0	0	0
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	250.989,77	223.163,67	474.153,44
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	250.989,77	223.163,67	474.153,44
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	E	1	1	1
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	**C**	**2.579.165,97**	**2.296.638,78**	**4.875.804,75**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E	9.111,09	960,00	10.071,09
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-221.563,51	-196.999,77	-418.563,28
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	-221.563,51	-196.999,77	-418.563,28
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	C	1	1	1
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	**C**	**22.903,98**	**-12.715,08**	**10.188,90**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	**C**	**2.602.069,94**	**2.283.923,71**	**4.745.171,21**

Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata *%*	G			68%
q_{a-2} *kg*	G			15.196.658,00
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			30,48
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			38,70
costo medio settore *€cent/kg*	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,25	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,20	-0,20	-0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,05	-0,05	-0,05
Totale γ	C	**-0,50**	**-0,50**	**-0,50**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0,50**	**0,50**	**0,50**
Verifica del limite di crescita				
rpi_a	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			1,20%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			**2,80%**
$(1+\rho)$	C			**1,03**
$\sum T_a$	C			4.745.171,21
$\sum TV_{a-1}$	E			2.370.768,56
$\sum TF_{a-1}$	E			2.261.766,28
$\sum T_{a-1}$	C			**4.632.534,84**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,02**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			4.745.171,21
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	C			0,00
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica **TV_a**	E			2.844.922,27
Riclassifica **TF_a**	E			1.900.248,93
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			0,00
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relati	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0,00	0,00	0,00

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;

c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

Il Comune di Nardò (Le) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Bianco Igiene Ambientale srl in forza di contratto da parte del Comune in data 22.03.2018. Il servizio decorre dalla data 21/01/2019 e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale;
- Servizi generali di coordinamento ed amministrazione.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario

effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Bianco Igiene Ambientale srl

La ditta Bianco Igiene Ambientale srl. in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 17/02/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager con note prot. 5753 del 11/06/2021, ha trasmesso quanto richiesto in data 11/06/2021 ns prot. 5953. All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi tra i comuni serviti, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti. Ha inoltre fornito un dettaglio puntuale dei cespiti diretti assegnati a ciascun Comune servito.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Nardò

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager con nota prot. n. 5353 del 31/05/2021, alla quale il Comune ha dato riscontro in data 15/06/2021 ns prot. 6101.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;

- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

I valori riscontrati secondo la metodologia, seppur decurtati parzialmente dall'applicazione del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al prossimo paragrafo, permettono quindi di verificare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

rpi a = 1,7%

X a = 0,1%

QL a = 0,0%

PG a = 0,0%

C19 = 0,0%

Rispetto al 2019 non è previsto un cambiamento nel perimetro del servizio e pertanto il parametro PG è posto a zero.

Sono previsti miglioramenti di qualità e pertanto il parametro QL è posto in modo da coprire i relativi costi operativi incentivanti.

Il parametro C19 è posto a zero non essendo valorizzati costi operativi aggiuntivi legati alla pandemia, e non essendoci conguaglio relativo al PEF2020 per il quale il Comune non ha avuto la validazione.

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare l'1,6%.

L'anno di riferimento a cui applicare il limite tariffario è il 2019, dal momento che il non ha avuto la validazione del PEF2020.

4.3 Costi operativi incentivanti

Non essendo previsti cambiamenti di perimetro o miglioramenti di qualità, non è stata prevista la valorizzazione delle componenti COI.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, come mostrato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare.

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, è stato determinato un riproporzionamento per rispettare il limite di variazione annuale del 20% sulla componente variabile, come riportato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare alla voce "Rimodulazione TV nel rispetto della condizione art.3 MTR".

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Ai fini del recupero della annualità 2019 nel PEF2021, l'ETC è chiamato a deliberare i parametri cosiddetti di gradualità che definiscono quanta parte del conguaglio viene riconosciuto in tariffa. I criteri con cui stabilire i parametri sono i seguenti.

- il parametro γ 1, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;
- il parametro γ 2, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- il parametro γ 3, viene valorizzato in base alla realizzazione o meno di indagini di "customer satisfaction" dal Comune o dal Gestore.

Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all'art. 16 la valorizzazione dei suddetti parametri rispetto al benchmark di riferimento può ricadere negli intervalli riportati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

Trattandosi di importo positivo e stante la performance soddisfacente rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, nonché tenuto conto della soddisfazione dell'utenza considerata, il valore dei coefficienti è stato fisato ai valori massimi, in modo da minimizzare l'importo riportato in tariffa.

L'ETC ha inoltre valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati:

- dal parametro b, fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 - 0,6];
- dal parametro $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a è determinato dall'Ente Territorialmente Competente in coerenza con le valutazioni

compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al comma 16.2, ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 - 0,4].

Il valore di ω, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, pertanto stante la soddisfazione nei confronti dei risultati di raccolta differenziata e di riutilizzo e riciclo, i ricavi sono portati ad abbattimento della tariffa nella misura minima consentita.

Per questo motivo, alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori scelti sono presentati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.7 Ulteriori scelte operate dall'ETC

Detrazioni comma 4.5 del.443/2019

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere superiore al valore MTR e soddisfa l'equilibrio economico-finanziario del servizio per come valutato dalla Stazione Appaltante in sede di gara ed accettato dal Gestore, l'ETC, ai sensi dei citati provvedimenti ARERA, ha provveduto a ricondurre il valore del MTR del Gestore a quello del canone, apportando una detrazione ai sensi del comma 4.5 comma della Delibera 443/2019, come riportato nella Tavola 3 dell'Appendice tabellare.

Ulteriori riconosciuti dall'ETC ai sensi dell'art 4.5 del MTR

Non presenti

4.8 Scelta degli ulteriori parametri

Sono state valorizzati nel 2021 entrate di cui all'art.1.4 della Det. 02/DRIF/2020, che devono essere sottratte dal totale dei costi del PEF, come riportato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare.

Ripartizione e rateizzazione del conguaglio 2020

Nel PEF2021 non è valorizzata la componente di conguaglio relativa al 2020, in quanto il Comune non ha avuto la validazione del PEF2020.

La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.

APPENDICE TABELLARE

Tabella 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

		Anno 2020	Range di scelta
	b	0,30	[0,3 ;0,6]
	ω	0,10	[0,1 ;0,4]
	γ	**-0,50**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0,25	[-0.25 ;-0.06]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	-0,20	[-0.2 ;-0.03]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0,05	[-0.05 ;-0.01]
	r	1,00	[1 ; 4]

	Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento	413,87	412,50
Costo Unitario effettivo	540,28	460,06

Tabella 2: Limite tariffario

Tabella 3: Scomposizione del MTR 2020 in Quota fissa e variabile

Limite di crescita della tariffa variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	9.470.813	
Scomposizione della tariffa	6.078.221	3.392.591
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	436.052	236.751
Scomposizione della tariffa	5.642.169	3.155.841
Tariffa finale ex MTR	8.798.010	

Tabella 4: Tariffa finale

Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	8.754.682	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)		
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	5.614.383	3.140.299
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)		23.461
Attività fuori perimetro		
Tariffa finale con fuori perimetro	5.614.383	3.116.838
Tariffa finale solo attività in perimetro	5.614.383	3.116.838

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	G	485.566,95	0,00	485.566,95
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	0,00	1.071.979,12	1.071.979,12
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	0,00	963.608,40	963.608,40
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	3.117.618,06	0,00	3.117.618,06
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G	9.083,45	0,00	9.083,45
Fattore di Sharing ***b***	E	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E	5.450,07	0,00	5.450,07
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	0,00	411.782,22	411.782,22
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	0,00	345.897,06	345.897,06
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	1.933.308,80	-1.462.931,12	470.377,69
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0,10	0,10	0,10
Numero di rate ***r***	E	1	1	1,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	193.330,88	-146.293,11	47.037,77
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		743.757,99	743.757,99
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**3.791.065,83**	**2.287.155,33**	**6.078.221,16**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	1.136.248,97	0,00	1.136.248,97
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	76.002,67	28.285,71	104.288,38
Costi generali di gestione ***CGG***	G	423.758,43	0,00	423.758,43
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO_{AL}	G	2.122,71	32.170,76	34.293,47
Costi comuni ***CC***	C	501.883,81	60.456,46	562.340,27
Ammortamenti ***Amm***	G	383.215,96	0,00	383.215,96
Accantonamenti ***Acc***	G	0,00	1.186.733,48	1.186.733,48
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	1.186.733,48	1.186.733,48
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	151.736,28	0,00	151.736,28
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	534.952,24	1.186.733,48	1.721.685,72
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	-1.147.590,43	808.526,55	-339.063,88
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,10	0,10	0,10
Numero di rate ***r***	C	1	1	1,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	-114.759,04	80.852,65	-33.906,39
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		6.222,86	6.222,86
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**2.058.325,97**	**1.334.265,46**	**3.392.591,43**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			672.802,52
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	**5.849.391,80**	**3.621.420,79**	**9.470.812,59**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			23.461,09

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\,2021}$	E	0,00	0,00	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate ***r'***	E	0	0	0
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	E	0	0	
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**3.791.065,83**	**2.287.155,33**	**6.078.221,16**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	0	0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	C	0	0	0
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**2.058.325,97**	**1.334.265,46**	**3.392.591,43**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**5.849.391,80**	**3.621.420,79**	**8.798.010,07**

Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata *%*	G			73%
q_{a-2} *kg*	G			15.948,86
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			551,64
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			412,50
costo medio settore *€cent/kg*	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,45	-0,45	-0,45
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,30	-0,30	-0,30
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,15	-0,15	-0,15
Totale γ	C	**-0,90**	**-0,90**	**-0,90**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0,10**	**0,10**	**0,10**
Verifica del limite di crescita				
rpi_a	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			**1,60%**
$(1+\rho)$	C			**1,02**
$\sum T_a$	C			8.798.010,07
$\sum TV_{a-1}$	E			5.428.592,49
$\sum TF_{a-1}$	E			3.188.220,99
$\sum T_{a-1}$	C			**8.616.813,48**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,02**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			8.754.682,49
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	C			43.327,58
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica **TV_a**	E			5.614.383,22
Riclassifica **TF_a**	E			3.140.299,27
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			0,00
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a $RCND_{TV}$)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0,00	0,00	0,00

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).
L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.
La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".
Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.
L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.
Il Comune di Rodi Garganico (FG) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.
Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Tecneco Servizi Generali s.r.l. , in forza di affidamento da parte del Comune nel gennaio 2020. Il servizio decorre dalla detta data e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:
Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.
Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Tecneco s.r.l.
La ditta Tecneco s.r.l. in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 15/01/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager con nota 29/03/2021, ha trasmesso quanto richiesto in data 07/06/2021. All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi tra i comuni serviti, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti. Ha inoltre fornito un dettaglio puntuale dei cespiti diretti assegnati a ciascun Comune servito.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Rodi Garganico
Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager con nota del 29/03/2021 e alla quale il Comune ha dato riscontro in data 3/06/2021.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR. I valori riscontrati secondo la metodologia, seppur decurtati parzialmente dall'applicazione del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al prossimo paragrafo, permettono quindi di verificare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.
Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere superiore al valore MTR, l'ETC non ha apportato detrazioni. Inoltre ha verificato che l'importo risultante da MTR sia sufficiente per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione integrata.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:
rpi a = 1,7%
X a = 0,1%
QL a = 0,0%
PG a = 0,0%

C19 = 0,0%
Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare l'1,6% rispetto alle entrate tariffarie dell'anno 2019 atteso che il Comune di si è avvalso della deroga ex art. 107 comma 5 D.l. n. 107/2020 c.d. "Cura Italia ".

4.3 Costi operativi incentivanti

Non essendo previste variazioni di PG e QL non è stata prevista la valorizzazione delle componenti COI.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

E' previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, come mostrato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare in relazione dell'aumento dei costi di trattamento e smaltimento(come specificato al paragrafo 4.7) .
Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, qualora non sia rispettato il limite di variazione annuale del 20%, viene determinato un riproporzionamento come riportato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare alla voce "Rimodulazione TV nel rispetto della condizione art.3 MTR".

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all'art. 16 la valorizzazione dei suddetti parametri rispetto al benchmark di riferimento può ricadere negli intervalli riportati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.
Di conseguenza viene operata la seguente scelta:

- il parametro $\gamma_{1,}$ viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti e considerato il segno positivo o negativo del conguaglio;
- il parametro $\gamma_{2,}$ viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e considerando il segno positivo o negativo del conguaglio;
- il parametro $\gamma_{3,}$ viene valorizzato nel suo valore minimo in quanto non si dispone di specifiche indagini di "*customer satisfaction*" tra Comune e Gestore.

Il parametro "r" che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, può essere determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.
La scelta effettuata per tale parametro è riportata nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati:

- dal parametro b, fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 - 0,6];
- dal parametro $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a è determinato dall'Ente Territorialmente Competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al comma 16.2, ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 - 0,4].

Il valore di ω, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$.
Per questo motivo, alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori scelti sono presentati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.7 Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC ai sensi dell'art. 4.5

I costi CTR e CTS sostenuti dal Comune a consuntivo degli anni 2019 e 2020 e preventivati per l'anno 2021 sono progressivamente aumentati. Tale situazione è legata a fattori non controllabili dall'Amministrazione Comunale .

L'extra costo_che deve essere sopportato nell'anno 2021, è stato stimato mantenendo invariate le quantità per isolare l'effetto legato alle tariffe che hanno sperimentato incrementi unitari talvolta superiori al 30% .

Per quanto evidenziato, al fine di assicurare e garantire tutte le attività connesse al servizio nonché la copertura finanziaria degli effettivi costi da sostenere nell'esercizio 2021, l'ETC presenta istanza ad ARERA per il superamento del limite di crescita della tariffa come riportato nella tavola 4 dell'Appendice tabellare .

4.8 Scelta degli ulteriori parametri L'Ente territorialmente competente ha valorizzato nel 2021 entrate di cui all'art.1.4 della Det. 02/DRIF/2020, che devono essere sottratte dal totale dei costi del PEF.

La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.

APPENDICE TABELLARE

Tabella 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

		Anno 2020	Range di scelta
	b	0,60	[0,3 ;0,6]
	ω	0,40	[0,1 ;0,4]
	γ	**-0,10**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0,06	[-0.25 ;-0.06]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	-0,03	[-0.2 ;-0.03]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0,01	[-0.05 ;-0.01]
	r	1,00	[1 ; 4]

	Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento	391,12	391,12
Costo Unitario effettivo	810,06	875,78

Tabella 2: Limite tariffario

Limite tariffario			
	rpi	1,70%	
	x	0,10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0,00%	[0% ;2%]
	PG	0,00%	[0% ;3%]
	C19	0,00%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**1,60%**	

Limite di crescita della tariffa	
Ta/Ta-1≤ (1 + ρa)	**1,08**
T_a riconosciuta	2.579.302
Δ non riconosciuto	165.356

Tabella 3: Scomposizione del MTR 2021 in Quota fissa e variabile

Limite di crescita della tariffa variabile	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	2.744.658	
Scomposizione della tariffa	1.469.576	1.275.081
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)		
Scomposizione della tariffa	1.469.576	1.275.081
Tariffa finale ex MTR	2.744.658	

Tabella 4: Tariffa finale

Tariffa finale	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	2.579.302	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	66.819	
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	1.447.858	1.198.262
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)		82.500
Attività fuori perimetro		
Tariffa finale con fuori perimetro	1.447.858	1.115.762
Tariffa finale solo attività in perimetro	1.447.858	1.115.762

Tabella 5: Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Tabella 6: valori da attingere dal PEF 2020

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	G	318.617,14	0,00	318.617,14
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	0,00	428.752,71	428.752,71
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	0,00	29.719,68	29.719,68
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	604.044,99	0,00	604.044,99
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing ***b***	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	0,00	10.000,00	10.000,00
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	0,00	8.400,00	8.400,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	0,00	-80.303,84	-80.303,84
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0,90	0,90	
Numero di rate ***r***	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	0,00	-72.273,46	-72.273,46
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		169.115,42	169.115,42
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**922.662,13**	**546.914,35**	**1.469.576,48**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	318.617,14	0,00	318.617,14
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	0,00	457.109,93	457.109,93
Costi generali di gestione ***CGG***	G	85.893,87	0,00	85.893,87
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO_{AL}	G	398,27	0,00	398,27
Costi comuni ***CC***	C	86.292,14	457.109,93	543.402,07
Ammortamenti ***Amm***	G	53.903,64	0,00	53.903,64
Accantonamenti ***Acc***	G	0,00	461.250,08	461.250,08
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	461.250,08	461.250,08
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	37.462,33	0,00	37.462,33
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	7.628,76	0,00	7.628,76
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	98.994,72	461.250,08	560.244,81
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	0,00	-223.832,97	-223.832,97
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,90	0,90	0,00
Numero di rate ***r***	C	1	1	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	0,00	-201.449,68	-201.449,68
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		54.266,77	54.266,77
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**503.904,00**	**771.177,11**	**1.275.081,12**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0,00
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	**1.426.566,13**	**1.318.091,47**	**2.744.657,60**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		82.500,00	82.500,00

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\,2021}$	E	0,00	0,00	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate r'	E	0	0	0
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E	0	0	
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	922.662,13	546.914,35	1.469.576,48
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	0	0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C	0	0	0
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	503.904,00	771.177,11	1.275.081,12
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	1.426.566,13	1.318.091,47	2.744.657,60

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	G			30%
q_{a-2} kg	G			3.133,94
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G			875,78
fabbisogno standard €cent/kg	E			391,12
costo medio settore €cent/kg	E			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,06	-0,06	-0,06
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,03	-0,03	-0,03
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,01	-0,01	-0,01
Totale γ	C	**-0,10**	**-0,10**	**-0,10**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0,90**	**0,90**	**0,90**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			**1,60%**
$(1+\rho)$	C			**1,016**
$\sum T_a$	C			2.744.657,60
$\sum TV_{a-1}$	E			1.806.223,00
$\sum TF_{a-1}$	E			732.460,07
$\sum T_{a-1}$	C			**2.538.683,07**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1,08**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			2.579.302,00
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	C			165.355,60

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica **TV_a**	E			1.447.858,45
Riclassifica **TF_a**	E			1.131.443,55
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			0,00

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCN	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0,00	0,00	0,00